

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5714 del 08/11/2022
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOC. AGRICOLA "L'ARGENTINA" DI BERTELLI ALFREDO & GABRIELE S.S." - Toano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5970 del 07/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.15712/2022

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"SOC. AGRICOLA "L'ARGENTINA" DI BERTELLI ALFREDO & GABRIELE S.S."** - **Toano**.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge Regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SOC. AGRICOLA "L'ARGENTINA" DI BERTELLI ALFREDO & GABRIELE S.S."**, avente sede legale in comune di **Toano - Via Argentina n.3 – Loc. Cavola**, e stabilimento in comune di **Toano - Via Argentina n.4 – Loc. Cavola**, per l'attività di allevamento zootecnico di bovini, acquisita al protocollo di ARPAE con PG/60913 del 12/04/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Rilevato che nella documentazione allegata alla domanda di modifica di AUA, è stata presentata anche la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e che pertanto il titolo abilitativo "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i" è ricompreso all'interno del presente atto;

Preso atto che nel frattempo la Ditta ha aggiornato la propria Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in data 06/10/2022 N. 32756, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, tramite applicativo regionale Gestione Effluenti e che tale comunicazione, risultando conforme al Regolamento Regionale n.3/2017, è stata presa a riferimento per il presente atto in quanto titolo che, contestualmente agli altri titoli ambientali, rientra in AUA ai sensi dell'art.3 DPR 59/2015;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

#### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**SOC. AGRICOLA "L'ARGENTINA" DI BERTELLI ALFREDO & GABRIELE S.S.**" ubicato in comune di **Toano - Via Argentina n.3 - Loc. Cavola**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i..

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4322 del 07/11/2016 adottata da ARPAE;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**
- **Allegato 4 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i..**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**SOC. AGRICOLA "L'ARGENTINA" DI BERTELLI ALFREDO & GABRIELE S.S.**" è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento bovini** negli impianti ubicati in Comune di **Toano - Via Argentina n.3 – Loc. Cavola** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Note
E1	N.6 SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME				EMISSIONI DIFFUSE		
E2	VASCHE LIQUAME STOCCAGGIO				EMISSIONI DIFFUSE		
E3	PLATEA				EMISSIONI DIFFUSE		
E4	STABILAZIONE				EMISSIONI DIFFUSE		
E5	CALDAIA SALA MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale ***non può considerarsi valida*** nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

## **Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

Il presente allegato si riferisce allo scarico sul suolo delle acque reflue del servizio igienico annesso alla stalla dei bovini.

Tali acque sono considerate acque reflue domestiche ai sensi e secondo la classificazione prevista dal D.Lgs.152/06 e dalla D.G.R.1053/2003.

Il trattamento dei reflui avviene mediante:

fossa Imhoff da 250 lt;

impianto di subirrigazione non drenata, di mt 20 con pendenza inferiore al 15%.

Trattasi di terreno sabbioso – argilloso con altezza di prima falda in massima morbida maggiore di 2 mt. che consente la distanza dal fondo della trincea di almeno 1 mt.

È prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non vengono immesse nel sistema di depurazione.

### **Prescrizioni**

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. l'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore; al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;
3. a valle dei sistemi di pre-trattamento sia realizzato e mantenuto in efficienza il pozzetto/sifone di cacciata; tale pozzetto, consente la corretta immissione del refluo lungo tutta la condotta disperdente;
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali;
5. il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità;
6. i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione.
7. In merito ai reflui zootecnici prodotti dall'allevamento, la ditta è tenuta a presentare la Comunicazione di Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento secondo le modalità previste dal Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 28/10/2016 e a rispettare le norme e le prescrizioni del suddetto Regolamento.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta dalla ditta in oggetto è compatibile con il clima acustico presente nell'area senza alcun superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

### **Allegato 4 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.**

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovini.

Per il presente atto si è tenuta in considerazione l'aggiornata Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.32756 del 06/10/2022 che prende in considerazione lo stato attuale dell'Azienda in via Argentina n.3 nel comune di di Toano, e il presente allegato si riferisce ai dati riportati in quest'ultima comunicazione da cui emerge che:

- Sono presenti 277 capi bovini di cui 229 vacche da latte, 25 rimonte e 23 vitelli.
- L' allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui prodotti.
- Gli effluenti bovini vengono utilizzati per lo spandimento su terreni agricoli in dotazione all'Azienda.
- La dotazione di terreni per lo spandimento è idonea al quantitativo di azoto presente nei reflui prodotti.

#### **Prescrizioni**

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in specifico mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale Gestione Effluenti.
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**